

ORDINANZA Pubblicata il 27/11/2020 <https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza>

N. 06909/2020 REG.PROV.CAU. N. 08307/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 8307 del 2020, proposto da

Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Costanzi, Cecilia Maria Satta, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Enalcaccia non costituito in giudizio;

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 322/2020, resa tra le parti.

ORDINANZA

<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza>

1/4

27/11/2020 N. 08307/2020 REG.RIC.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia Marche;

Visto il decreto cautelare n. 6289/2020;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello appare assistito da significativi elementi di fondatezza, in considerazione-

- della nota del Ministero dell'Ambiente 9 luglio 2019, resa a seguito di specifica nota 19 giugno 2019 n. 3896523 della Commissione UE, dalla quale emerge la vulnerabilità delle specie "moriglione" e "pavoncella";

- della successiva nota del Ministero dell'Ambiente, relativa alla corrente stagione venatoria, del 28 maggio 2020, con la quale è stata ha rafforzata l'esortazione alle Regioni ad escludere il moriglione e la pavoncella dalle specie cacciabili;

- del fatto che già dalla precedente stagione venatoria gli Stati Parte dell'accordo AEWA erano stati invitati nelle more a sospendere il relativo prelievo venatorio anche ai sensi dell'art.7 della c.d. "Direttiva Uccelli", salvo che non fossero stati adottati piani di azione specifici nazionali (e, nel caso dell'Italia, regionali) volti a rendere sostenibile il (limitato) prelievo di tali specie ritenute vulnerabili;

<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza>

2/4

27/11/2020 N. 08307/2020 REG.RIC.

- della circostanza che allo stato, manca un piano definibile "piano d'azione specifico" per rendere sostenibile, fino alla piena operatività del divieto di cui al citato Accordo AEWA, il prelievo delle due specie alla luce della attuale condizione di vulnerabilità;

- della conseguente irrilevanza del rinvio al parere ISPRA relativo alla stagione venatoria 2019/20, anche in ragione del fatto che tale parere difetta per la specifica regione in considerazione (laddove per altre regioni è stato espresso in senso negativo), mentre le citate note ministeriali non risultano essere state considerate in sede di adozione del provvedimento impugnato in primo grado;

Ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento impugnato possa derivare un pregiudizio irreparabile, consistente nell'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie oggetto della tutela, e che pertanto la domanda cautelare deve essere accolta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Accoglie l'appello (Ricorso numero: 8307/2020) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza

impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza>

3/4

27/11/2020 N. 08307/2020 REG.RIC.

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Giovanni Tulumello Michele Corradino

IL SEGRETARIO